

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per regolare l'esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima di 600 metri, relativi alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessati dalla Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito del Territorio Nazionale,

FRA

ITALFERR S.p.A. – di seguito, per brevità “Italferr” o “Committente” - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Via V. G. Galati n. 71, Registro delle Imprese di Roma e Cod. Fisc. n. 06770620588, P. Iva n. 01612901007, nella persona di, nato a, il, nella qualità di

E

l'Impresa/ATI, di seguito per brevità “Appaltatore”, con sede in, Via, Registro delle Imprese di e Cod. Fisc. n., P. Iva n., nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il domiciliato per la carica presso la sede sociale.

PREMESSO CHE

- Italferr ha la necessità di procedere all'esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima di 600 metri, relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessati dalla Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva di

Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito del Territorio Nazionale;

- si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle prestazioni tramite apposito Accordo Quadro, per brevità "Accordo", da cui far risultare le condizioni alle quali l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi Contratti Applicativi;

- è stata esperita apposita gara a procedura aperta ai sensi della Parte II, Titolo VI del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa

- con lettera del, ricevuta dall'Appaltatore in data, è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

- con lettera del è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Con il presente Accordo Italferr affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'incarico con la formula dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle Indagini geognostiche fino alla profondità massima di 600 metri (*sondaggi a carotaggio continuo, sondaggi a distruzione di nucleo, prove geotecniche in situ, prelievo di campioni,*

installazione di strumentazione in foro e gestione delle misure di controllo)), relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessate dalla Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito del Territorio Nazionale.

2. Tutti gli interventi indicati al precedente punto 1 saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore con la emissione di appositi Contratti Applicativi, ossia Ordinativi da intendersi vincolanti dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, che saranno trasmessi da Italferr e con i quali verrà data esecuzione al presente Accordo. Una copia del Contratto Applicativo sottoscritta, per accettazione, da parte dell'Appaltatore dovrà essere consegnata dallo stesso Appaltatore ad Italferr al momento della consegna dei lavori.

3. Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto delle attività da eseguire;
- b) il luogo interessato dagli interventi;
- c) l'importo presunto dell'intervento;
- d) i termini utili per l'esecuzione dei lavori - penalità;
- e) eventuali piani di sicurezza e/o DUVRI;
- g) Schema "Accessi";
- h) Schema "Resoconto Accessi";
- i) Tempistiche lavori/Programma lavori.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un'organizzazione (maestranze, mezzi d'opera ecc.) idonea a garantire l'esecuzione contemporanea anche di più interventi di cui al precedente punto 1, con il risultato di una complessiva ed unitaria realizzazione, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente Accordo.

In particolare le Indagini geognostiche dovranno essere eseguite utilizzando attrezzature aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SONDA GOMMATA MINIMO 4 x 8 CON:

Corsa testa di rotazione: 6500 mm;

Forza di estrazione: 20000 kg;

Spinta sull'utensile: 10000 kg;

Argano tiro max: 20000 kg;

Velocità di rotazione: 0 ÷ 750 rpm;

Coppia max.: 1350 kgm.

Dotazione della sonda:

- testa rotazione opzionale con circolazione inversa dei fluidi;
- carotieri completi wireline di vario diametro;
- batterie d'aste wireline di vario diametro per complessivi 1.500 metri;
- sistema idraulico wireline in grado di supportare 1000 metri di cavo di diametro 8 mm;
- numero 2 pompe, minimo da 200 litri/minuto e pressione 70 bar, con predisposizione a lavorare in contemporanea.

SONDA CINGOLATA:

Corsa testa di rotazione: 4000 mm;

Forza di estrazione: 20000 kg;

Spinta sull'utensile: 13000 kg;

Argano tiro max: 3000 kg;

Velocità di rotazione. 0 ÷ 1000 rpm;

Coppia max. 1000 kgm.

Dotazione della sonda:

- dac test;
- carotieri completi wireline di vario diametro;
- batterie d'aste wireline di vario diametro per complessivi 1.500 metri;

- sistema idraulico wireline in grado di supportare 1000 metri di cavo di diametro 8 mm;
- numero 2 pompe, minimo da 200 litri/minuto e pressione 70 bar, con predisposizione a lavorare in contemporanea;
- rotopercussione.

Dovranno inoltre essere conservate le cassette Catalogatrici contenenti il materiale di perforazione in locale coperto e protetto dalle intemperie per un periodo minimo di 2 mesi a decorrere dal completamento delle prestazioni di ogni singolo Contratto Applicativo. Decorso tale periodo, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione ed allo smaltimento delle cassette.

Le prestazioni dovranno essere svolte da tecnici con comprovata esperienza pluriennale nel campo delle perforazioni profonde con l'utilizzo del sistema wireline.

Entro 30 giorni n.c. dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del presente Accordo, del Contratto Applicativo, l'Appaltatore dovrà presentare documentazione da cui risultino:

- le caratteristiche tecniche delle sonde e delle relative attrezzature di supporto;
- le generalità dei tecnici e la loro esperienza pluriennale nell'esecuzione di perforazioni profonde.

La valutazione della adeguatezza dei macchinari e dei tecnici utilizzati dall'Appaltatore, è rimessa ad insindacabile giudizio di Italferr.

Il mancato adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto è espressa causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 31 del presente Accordo Quadro.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 26.4 del presente Accordo, l'obbligazione dell'Appaltatore si può considerare adempiuta al momento della consegna ad Italferr di tutta la documentazione richiesta nei singoli Contratti Applicativi, fatti salvi gli esiti delle verifiche e l'accettazione della stessa documentazione da parte di Italferr. Italferr effettuerà le verifiche tecniche e l'eventuale approvazione degli elaborati secondo quanto previsto dall'art. 26 del

presente Accordo. Le eventuali incompletezze e/o non conformità rilevate negli elaborati e nella documentazione inviati dall'Appaltatore saranno notificate da Italferr all'Appaltatore stesso. In seguito alle predette segnalazioni, l'Appaltatore avrà l'obbligo di correggere gli elaborati e/o di revisionare la documentazione, fermi restando i termini ultimi di adempimento indicati in ogni singolo Contratto Applicativo.

6. L'Appaltatore risponderà verso Italferr del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per Italferr.

7. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli Contratti Applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo dà facoltà a Italferr di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

8. Italferr non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento, mediante i singoli Contratti Applicativi, del relativo importo dell'Accordo di cui al successivo articolo 7.

8 *bis*. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo fintantoché Italferr non dia luogo ai Contratti Applicativi.

9. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi da Italferr, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale nei limiti definiti dall'art. 7 del presente Accordo.

10. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro della copia del presente Accordo, dei Contratti Applicativi, nonché di tutti gli altri atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti eventualmente occorrenti per la gestione dei singoli interventi, dal giorno della consegna dei lavori a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 3

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO - PROROGHE

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in mesi 24 (Ventiquattro).
2. Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del presente Accordo Quadro. Qualora alla scadenza del termine dei 24 mesi l'importo contrattuale non venga raggiunto, Italferr potrà prolungare per altri 12 mesi l'Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi e/o oneri.
Tale facoltà verrà esercitata mediante comunicazione scritta prima della scadenza contrattuale.
3. Ove, alla data di scadenza dell'Accordo, fossero ancora in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con Contratti Applicativi di precedente emissione il termine di scadenza si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto Applicativo per l'ultimazione.
4. Le eventuali proroghe di cui ai precedenti punti 2 e 3 non daranno all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Fatto salvo quanto previsto al punto 2, non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.
6. Ciascun intervento di cui all'articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo Contratto Applicativo.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del

22 marzo 2017, registrate in data 23 giugno 2017 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma Trastevere, al n. 5988, Serie 3 (Allegato n.1 al presente Accordo). Nel presente Accordo le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".

2. I lavori oggetto del presente Accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 38 i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'Accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente Accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. Delle disposizioni contenute nelle CGC di cui al comma 1, anch'esse facenti parte dell'elenco dei documenti di cui al predetto art. 38, trovano applicazione ai lavori oggetto del presente Accordo solo quelle espressamente richiamate nel presente Accordo Quadro, in quanto compatibili con il presente Accordo e non derogate dallo stesso.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, ivi inclusi l'acquisizione formale dei relativi permessi di accesso alle aree sia pubbliche sia private, sono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

4. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per Italferr.

ARTICOLO 5

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

Italferr ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall'Appaltatore nell'elenco delle risorse che prevede di utilizzare ovvero già impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, senza che per

questo spetti alcuna indennità all'Appaltatore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore, inosservanza di leggi e regolamenti in materia ambientale, inosservanza di leggi e regolamenti in materia di Sicurezza.

L'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta di Italferr.

ARTICOLO 6

DIRETTORE LAVORI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, REFERENTE DI CONTRATTO - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Per ciascun Contratto Applicativo Italferr provvederà a nominare un Direttore Lavori delle indagini geognostiche e un Referente di Contratto.
2. Il Direttore Lavori delle indagini geognostiche avrà l'incarico di controllare e verificare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni. In particolare, il Direttore Lavori delle indagini geognostiche dovrà:
 - provvedere alla consegna dei lavori previa emissione del verbale di inizio lavori;
 - controllare le autorizzazioni di accesso alle aree ai sensi dell'art. 20.1 del presente Accordo;
 - controllare che le indagini geognostiche vengano eseguite a regola d'arte, nel rispetto dei tempi di esecuzione ed in accordo con le Specifiche Tecniche;
 - verificare il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni contrattuali in termini di Qualità ed Ambiente ai sensi dell'art. 23 del presente Accordo;
 - provvedere alla misurazione e alla contabilizzazione delle indagini geognostiche eseguite redigendo gli appositi documenti attestanti le misurazioni effettuate;

- provvedere all'emissione delle situazioni di acconto provvisorie (SAL) ed effettuare la verifica della completezza di tutta la documentazione necessaria;
- esaminare ed eventualmente accogliere le istanze di proroga dei termini utili contrattuali formulate dall'Appaltatore, nonché quelle di sospensione;
- redigere, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 30 delle CGC, il verbale di constatazione dei danni da forza maggiore;
- impartire disposizioni all'Appaltatore ai sensi dell'art. 31.3. delle CGC;
- controllare i verbali di riconsegna delle aree;
- verificare la regolare esecuzione tecnico – amministrativa dei lavori ed espletare tutte le attività conseguenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente Accordo;
- predisporre il conto finale ai sensi dell'art. 28 del presente Accordo;
- espletare tutti gli altri compiti espressamente demandatigli dal presente Accordo, nonché tutti i compiti che le specifiche disposizioni delle CGC, a cui il presente Accordo Quadro rinvia, demanda al Direttore dei Lavori.

3. Il Referente di Contratto, che dovrà essere individuato da Italferr anteriormente alla stipula di ciascun Contratto Applicativo, avrà l'incarico di supervisionare la gestione tecnico – amministrativa di ogni Contratto Applicativo, nonché di provvedere ad autorizzare i singoli mandati di pagamento, compreso il conto finale. Il Referente di Contratto dovrà altresì espletare tutti gli altri compiti espressamente demandatigli con il presente Accordo Quadro. Il Referente di Contratto, inoltre, dovrà espletare tutti i compiti che le disposizioni delle CGC, a cui espressamente rinvia il presente Accordo Quadro, demanda al Responsabile dell'Esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore nomina per ogni Contratto Applicativo un proprio Direttore Tecnico. La nomina dovrà essere effettuata prima della sottoscrizione del verbale di inizio lavori con comunicazione ad Italferr con lettera raccomandata delle generalità del Direttore Tecnico al

quale affiderà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

5. Il Direttore Tecnico rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore ed avrà i poteri decisionali per trattare e concordare con il Direttore Lavori delle indagini geognostiche ogni azione tecnica, contrattuale ed amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Il Direttore Tecnico si interfacerà direttamente con il Direttore Lavori delle indagini geognostiche di Italferr per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente incarico.

6. L'Appaltatore conferisce sin da ora al proprio Direttore Tecnico il potere di sottoscrivere il verbale di ultimazione dei lavori con espresso mandato a concordare con Italferr l'eventuale minore misura dei lavori eseguiti e dei compensi dovuti in relazione a ciascun Contratto Applicativo e, conseguentemente, l'avvenuta cessazione di efficacia del Contratto Applicativo stesso.

7. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del presente Accordo, Italferr può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al Contratto Applicativo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

8. I lavori saranno consegnati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, del Contratto Applicativo trasmesso da Italferr, previa convocazione da trasmettersi da parte di Italferr all'Appaltatore – tramite servizio postale o posta elettronica – con un preavviso non inferiore a 3 giorni rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori.

Italferr potrà comunicare all'Appaltatore l'esigenza di differire di un massimo di 30 (trenta)

giorni naturali e consecutivi il predetto termine per la consegna dei lavori. In tale ipotesi, laddove la comunicazione di Italferr che evidenzia tale esigenza sia inviata all'Appaltatore – tramite servizio postale o posta elettronica – prima della scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, del Contratto Applicativo, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, istanza, eccezione e/o contestazione in merito al differimento della consegna dei lavori.

ARTICOLO 7

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo del presente Accordo è di **€ 5.000.000,00** (*euro cinquemilioni/00*) inclusi gli eventuali oneri connessi alla sicurezza, da esplicitarsi nel *“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”* (D.U.V.R.I.) o nel *“Piano di Sicurezza e Coordinamento”* (PSC).
2. A fronte di specifiche esigenze, Italferr si riserva il diritto di incrementare detto importo sino ad un quinto. In tale circostanza, si applica quanto previsto dall'art. 38 delle CGC.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI

1. I lavori oggetto del presente Accordo, affidati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi Contratti Applicativi, saranno compensati a misura con gli importi delle tariffe richiamate al successivo punto 4., applicando la riduzione del% pari al ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Ai suddetti compensi, ove previsto, saranno di volta in volta aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. I prezzi stessi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
3. I suddetti prezzi comprendono e compensano altresì gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'accesso ai luoghi di

intervento. Di contro, nessun compenso aggiuntivo né rimborso spese sarà riconosciuto all'Appaltatore per lo svolgimento di prestazioni al di fuori della sede operativa dichiarata dall'Appaltatore stesso, per la partecipazione a riunioni, incontri, ecc.

4. ELENCO PREZZI

Elenco Prezzi Italferr delle Indagini Geognostiche per Sondaggi fino alla profondità massima di 600 metri (Allegato n. 3).

ARTICOLO 9

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Tutti i prezzi di cui all'articolo 8 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 del C.C., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 3, per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento dei lavori e sospensioni dei lavori ordinate da Italferr.
2. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi Contratti Applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo.
2. Saranno emesse situazioni provvisorie mensili in acconto per i Contratti Applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi del successivo articolo 24, sia maggiore di giorni 30 (trenta).
3. In tali casi, il termine di pagamento decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di calendario in cui ricadono i lavori contabilizzati nel singolo

stato di avanzamento lavori (SAL). Il pagamento è subordinato dalla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore.

4. Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 30 (trenta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento lavori da emettersi entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

5. Negli stati di avanzamento lavori, l'importo previsto, sarà contabilizzato in contraddittorio, a seguito di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. Per eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute in acconto troveranno applicazione gli artt. 45.4 e 45.5 delle CGC.

7. Il pagamento della rata di saldo finale è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e previa consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento, secondo la vigente normativa, delle cassette catalogatrici e dei materiali ivi contenuti. Il pagamento è altresì subordinato alla presentazione di regolare fattura che l'Appaltatore potrà emettere solo dopo l'emissione del predetto certificato. Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 56.4 delle CGC. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

8. Le fatture, emesse nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di imposte, tasse e contributi, devono essere spedite ad ITALFERR S.p.A. - Amministrazione e Controllo di Gestione - Via V.G. Galati 71 – 00155 Roma.

9. Le fatture devono riportare il numero e la data del Contratto Applicativo, il Referente di Contratto di Italferr, l'annotazione "*Operazione con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72*", il codice identificativo di gara (CIG) 75512500A2 e, ove obbligatorio, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 3/2003, il Codice unico di progetto (CUP) indicato da Italferr, nonché l'indicazione delle Commesse e Sottocommesse di addebito che saranno

specificate nel Contratto Applicativo stesso.

Qualora le fatture non vengano emesse secondo quanto previsto dal presente articolo, i termini di pagamento decorreranno da quando le fatture stesse saranno state regolarizzate.

10. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, Italferr acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

11. Il codice unico di progetto (CUP) e la Commessa e Sottocommessa di riferimento relativi al Contratto, vengono indicati dal Committente nei singoli Contratti Applicativi.

12. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha comunicato al Committente con nota n del gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati:

persone delegate ad operare sui c/c:

- Sig. - C.F.:

- Sig. - C.F.:

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario (bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Committente da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

13. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove si svolgeranno i lavori dei

singoli Contratti Applicativi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 32 del presente Accordo, in ragione di quanto stabilito all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e s.m.i., il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore: *“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con il CIG n. /CUP n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del contratto a”*

16. Adempimenti specifici in caso di servizi funzionali alla realizzazione delle “grandi opere” di cui alla Delibera CIPE 15/2015

Qualora sulla base del presente AQ dovessero essere affidati servizi finalizzati alla realizzazione di uno dei progetti ricadenti nell'ambito di applicazione del “Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario” di cui alla Delibera CIPE 15/2015 (<http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/mgo-il->

[monitoraggio-grandi-opere/](#), l'Appaltatore dovrà adempiere, limitatamente a tali servizi, agli obblighi previsti dal Protocollo medesimo.

A tal fine, al momento della redazione del verbale di consegna dei lavori, a valle del singolo Contratto Applicativo, l'Appaltatore dovrà:

- sottoscrivere il Protocollo (il cui Schema è allegato al presente Schema di Accordo Quadro);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente esclusivo dedicato allo specifico incarico, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto (o sui conti).

Nel singolo contratto applicativo sarà data di volta in volta evidenza della eventuale applicabilità allo stesso del suddetto Protocollo operativo.

Gli adempimenti previsti dal Protocollo si estendono anche agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte nella realizzazione delle prestazioni dedotte nel contratto applicativo.

17. Rimane inteso che Italferr non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, nonché dall'art. 17 delle Condizioni Generali, per procedervi.

ARTICOLO 10 bis

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, limitatamente ai Contratti Applicativi di importo superiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), Italferr erogherà all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori del singolo Contratto Applicativo, accertata dal Referente di Contratto, un'anticipazione pari al 20% dell'importo del Contratto Applicativo.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di cui al già citato comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, alla cui disciplina si rinvia.

ARTICOLO 11

INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo o parte di esso. La violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo e l'Appaltatore sarà obbligato a risarcire ad Italferr tutti gli oneri e danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei servizi oggetto del presente Accordo e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente contratto.

2. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo e dei Contratti Applicativi possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A., con sede in Roma, Via Nomentana, n. 4, o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

3. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di Cessione, Italferr può opporre diniego espressamente motivato.

4. Resta inteso che Italferr potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni e riserve opponibili al cedente in base al presente Accordo e ai singoli Contratti Applicativi, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Italferr.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia del corretto, esatto e puntuale adempimento delle prestazioni affidategli, a garanzia del rimborso delle somme che Italferr abbia eventualmente pagato in più all'Appaltatore rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale, nonché a

garanzia del risarcimento del danno derivante ad Italferr a causa dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dai singoli Contratti Applicativi e degli ulteriori oneri previsti dall'art.11.3 delle CGC, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 11 delle CGC, idonea garanzia fideiussoria di Euro (euro/.....), medianteN.....

La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, verrà svincolata nella misura del¹ dell'importo di ciascun Contratto Applicativo, alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo a ciascun Contratto Applicativo. L'ammontare della garanzia che residuasse alla scadenza del termine di validità del presente Accordo di cui al precedente articolo 3, verrà svincolato alla data di approvazione dell'ultimo Certificato di regolare esecuzione.

2. Italferr ha diritto di incamerare la cauzione per il risarcimento dei danni che affermi di aver subito per il mancato, intempestivo o comunque inesatto adempimento da parte dell'Appaltatore nonché a titolo di rimborso delle somme che Italferr abbia eventualmente pagato in più all'Appaltatore rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale e degli ulteriori oneri previsti dall'art. 11.3 delle CGC, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Resta fermo il diritto di Italferr di agire nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca, dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia di Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di Italferr, dovrà procedere

¹ La cauzione sarà svincolata nella stessa misura percentuale della cauzione prestata.

entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di Italferr. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, Ferrovie avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 13

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI ED ASSICURAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga a stipulare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, in relazione alle prestazioni oggetto dello stesso Accordo, la polizza di assicurazione di cui al successivo punto 2 con Compagnie di Assicurazione di gradimento di Italferr.

Detta polizza dovrà contenere le seguenti previsioni:

- Obbligo per la Compagnia di comunicare al Committente, con raccomandata a.r. o altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- Specifica clausola di responsabilità "incrociata", con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- Rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. Polizza Responsabilità Civile Terzi.

La "Polizza Responsabilità Civile Terzi", che dovrà avere efficacia fino alla data di approvazione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione, deve tenere indenne Italferr da

tutti i rischi di cui all'articolo 11.9 delle Condizioni Generali.

Essa dovrà prevedere massimali non inferiori a Euro 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00) per sinistro per anno.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per approvazione, copia della suddetta polizza assicurativa entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Nel caso di mancata approvazione motivata, l'Appaltatore dovrà stipulare entro quindici giorni una nuova polizza assicurativa che risulti conforme ai requisiti richiesti.

Resta inteso che la predetta copertura assicurativa resta valida nei confronti di Italferr anche nel caso di colpa grave e/o dolo del personale dell'Appaltatore per il quale lo stesso dovrà rispondere a norma di legge. Qualora la responsabilità per il risarcimento di eventuali danni fosse respinta totalmente o parzialmente dalla compagnia Assicuratrice a causa di inosservanza e/o mancato mantenimento in essere di detta polizza da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo terrà indenne e manleverà Italferr da ogni eventuale costo che Italferr dovrà sostenere a causa della mancata operatività di tale polizza.

3. La stipulazione della polizza di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da detta polizza, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, della predetta garanzia assicurativa.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza Italferr a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integra la copertura assicurativa di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dalla normativa e dal bando, tenendo conto delle dichiarazioni rese in offerta dall'appaltatore.

1. All'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:
2. Fermo restando il limite generale di cui all'art.105 c.2 secondo periodo del D.Lgs.50/2016 (30% per cento dell'importo complessivo dei Lavori, devono essere subappaltate ad imprese terze le *lavorazioni a qualificazione obbligatoria*, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per *lavorazioni a qualificazione obbligatoria* quelle per la cui *esecuzione* è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della *partecipazione alla gara*.
3. Per quanto riguarda i *subcontratti che non sono subappalti*, stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve darne comunicazione ai sensi dell'art.105 c.2 D.Lgs.50/2016; unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Ferrovie copia del subcontratto.
4. La richiesta di autorizzazione al subappalto di cui all'art.105 c.4 del D.Lgs.50/2016 (corredata da copia del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato al rilascio della autorizzazione) e la comunicazione del subcontratto che non è subappalto (effettuata ai sensi del precedente punto 3) devono entrambe necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore:
 - a) indicazione della natura del subaffidamento (subappalto o subcontratto che non è subappalto);
 - b) indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento e relative categorie;
 - c) importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;

- d) nominativo dell'impresa subcontraente;
- e) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- f) termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- g) indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
- h) rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
- i) rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010 e s.m.i..

5. La richiesta per l'autorizzazione al subappalto deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (documentazione che potrà essere prodotta anche in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000).
3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso.
4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi

nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria.
 7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.
 8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
6. Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. Ai sensi del comma 6 dell'art. 31 del D.L. 69/2013, Italferr acquisirà d'ufficio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.
7. Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l'impossibilità della prosecuzione dell'iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all'autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell'ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori.
8. Ai sensi dell'art.39.4 delle CGC, l'Appaltatore deve corrispondere alle imprese

subappaltatrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

9. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori.

11. Resta inteso, come meglio precisato al successivo punto, che Italferr, ferme e impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

12. L'Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

13. All'Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per

l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

14. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.

15. In tema di pagamenti dei subcontraenti dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art.105 c.13 del D.Lgs.50/2016.

16. Qualora il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest'ultimo, Italferr dispone la decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

17. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri Italferr, le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 5.1), 5.4) e 5.5).

Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la verifica antimafia avrà luogo anche

per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, con le modalità indicate da tale articolo (iscrizione nelle c.d. *White List*).

18. Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di successiva emersione della mafiosità del soggetto affidatario, ai sensi della vigente normativa antimafia.

19. E' fatta salva l'applicazione delle prescrizioni ulteriori e più stringenti previste da Protocolli di Legalità eventualmente applicabili al presente appalto.

20. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subaffidati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subaffidate ad Imprese specialistiche in possesso dei requisiti stabiliti dal Genio Militare con circolare 4/60099 del 6 settembre 1995, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.

Per l'esecuzione delle attività di Bonifica dei beni contenenti amianto è richiesta una qualificazione obbligatoria aggiuntiva rispetto all'attestato SOA nella categoria OG12: e cioè l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Amianto; ove non sia provvisto di tale qualificazione aggiuntiva, l'Appaltatore è tenuto a subappaltare le suddette attività ad un soggetto che ne sia dotato.

21. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di

comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alle Italferr la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

22. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo della presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a Italferr, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti saranno pertanto effettuati da Italferr a mezzo bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Italferr da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere a Italferr ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

ARTICOLO 15

PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI

DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

Ai fini della sicurezza, le attività regolate dal presente Accordo Quadro, ed oggetto di singoli Contratti Applicativi, potranno ricadere in due fattispecie previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero:

A. attività disciplinate dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ;

B. attività disciplinate dall'art. 90 - Titolo IV- del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

A. Attività disciplinate dall'art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i. "obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

Per gli affidamenti ricadenti in questa fattispecie, viene allegato al presente Accordo Quadro il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) (Allegato n. 5 al presente Accordo).

Il DUVRI potrà essere integrato, prima dell'affidamento dello specifico Contratto Applicativo, a cura di Italferr (Committente l'attività contrattuale), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui saranno eseguite le attività oggetto di ciascun contratto applicativo e costituirà aggiornamento alle pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad aggiornare il proprio POS con i rischi specifici individuati nel DUVRI originario/aggiornato; il POS aggiornato dovrà essere trasmesso al Direttore Lavori delle indagini geognostiche o al Referente di Contratto.

Verifica tecnico professionale, Piani operativi di sicurezza e piano di emergenza

1. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Referente di Contratto o al Direttore Lavori delle indagini geognostiche, la documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico professionale, copia del POS aggiornato e del piano di emergenza prima dell'inizio delle lavorazioni.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

Adempimenti dell'Appaltatore

2. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al Direttore Lavori delle indagini geognostiche o al Referente di Contratto, di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni

infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore Lavori delle indagini geognostiche o al Referente di Contratto, una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso Direttore Lavori delle indagini geognostiche/Referente di Contratto, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Direttore Lavori delle indagini geognostiche o al Referente di Contratto, la necessità dell'eventuale ingresso di altri soggetti terzi coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc).

4. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il Direttore Lavori delle indagini geognostiche o il Referente di Contratto della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

5. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche o dal Referente di Contratto, fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza Italferr, anche su segnalazione del Direttore Lavori delle indagini geognostiche o al Referente di Contratto, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

B. Attività disciplinate dall'art. 90 - Titolo IV- del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

1. Per gli affidamenti ricadenti in questa fattispecie sarà elaborato un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al Contratto Applicativo regolato dal presente Accordo e saranno nominate le figure del Responsabile dei Lavori (di seguito RdL) e di Coordinamento previste dal Titolo IV del D.Lgs.81/08 (coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, di seguito CEL).

L'appaltatore è individuato quale impresa affidataria ai sensi dell'art. 89 c. 1 l. i) del D.lgs 81/08.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al RdL, la documentazione prevista dall'all XVII del D.Lgs. 81/08, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico professionale propria e di tutti i soggetti esecutori, copia del POS aggiornato e del piano di emergenza prima dell'inizio delle lavorazioni. Analoga trasmissione del POS dovrà essere effettuata per tutti gli altri soggetti terzi coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori previa verifica di congruità.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

2. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione, di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere al Coordinatore per l'Esecuzione ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione una relazione contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso Coordinatore per l'Esecuzione, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

3. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il Coordinatore per l'Esecuzione della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

Piani di Sicurezza

4. L'Appaltatore è tenuto a dare formale evidenza della propria accettazione del PSC o delle eventuali osservazioni sullo stesso e a trasmetterlo a tutte le imprese esecutrici che interverranno in qualità di subcontraenti. L'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto

dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

6. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

Adempimenti dell'Appaltatore

7. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali in materia di sicurezza, dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

8. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

9. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, anche da parte degli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei lavori, l'osservanza delle disposizioni richiamate ai punti 2 e 3 del presente Accordo.

10. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CEL, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli

obblighi dell'Appaltatore quale impresa affidataria previsti dalle norme e dal presente Accordo in materia di Sicurezza Cantieri.

Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.

Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei lavori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei lavori, in attuazione dell'art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare, preliminarmente alla trasmissione al RdL e al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- predisporre e trasmettere al RdL e al CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dal presente Accordo in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
- predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;
- trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi,

lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASI,118);

- trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti terzi, eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
- assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
 - Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;
 - Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
 - PSC firmato dall'Appaltatore;
 - Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
 - POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (con verifica di congruità secondo quanto previsto dalla normativa);
 - Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
 - Piano di Emergenza;
 - Copia aggiornata del "Libro Unico";

- Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti terzi, eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori;
- Copia dei DUVRI elaborati dall'Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);
- Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'Appaltatore come previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
- verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RdL;
- partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
- provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto.

11. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

12. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, sono tenuti a fornire al RdL:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;
- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati ad ogni variazione mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti, a vario titolo, nella esecuzione dei lavori, sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

13. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

14. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso dei soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad

effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

15. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, Italferr, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

ARTICOLO 16

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI

1. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore rispettare nell'esecuzione delle prestazioni affidategli tutte le vigenti normative, ivi incluse quelle volte alla tutela dell'ambiente.

Al riguardo si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che nell'utilizzo di acqua di perforazione ed additivi (vasche di raccolta, sedimentazione di fanghi, trasporto a discarica dei fanghi stessi, possibili fuoriuscite di olio e/o carburante ecc.) l'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti, presidi e precauzioni atti ad evitare l'inquinamento delle acque e dell'ambiente circostante, nonché gestire i rifiuti ed i materiali di risulta prodotti in conformità alla normativa vigente.

L'Appaltatore, infatti, qualora cagionasse situazioni di inquinamento, ne sarebbe l'esclusivo responsabile, essendo quindi integralmente soggetto alle relative conseguenze e sanzioni di ordine civile, penale ed amministrativo. Analogamente, l'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, è il soggetto titolare della relativa gestione e dunque l'esclusivo

responsabile di eventuali violazioni commesse in tale ambito.

Si ricorda infine che l'area di cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere messa in sicurezza in accordo con la vigente normativa in materia.

2. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

3. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore Lavori delle indagini geognostiche disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti inquinati. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

4. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.

5. In ogni caso, è data facoltà a Italferr di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree.

6. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei

medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

7. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

(i) l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori e nel rispetto delle tempistiche impartite dalla Direzione Lavori, fornire ad Italferr copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;

(ii) nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (i), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a Italferr tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

(iii) l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle modalità di deposito temporaneo/messa in riserva/stoccaggio e a tal fine si impegna a curare il deposito/messa in riserva/stoccaggio dei rifiuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti o dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche

previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi. L'Appaltatore dovrà proteggere e recintare le aree destinate a deposito/messa in riserva/stoccaggio di rifiuti in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da evitare emissione di polveri e/o odori;

(iv) l'Appaltatore è tenuto a compilare i Registri di carico e scarico e i Formulari di Identificazione del Rifiuto (i registri dovranno essere tenuti presso il luogo di produzione dei rifiuti);

(v) l'Appaltatore dovrà dare evidenza del corretto smaltimento dei rifiuti rendendo sempre disponibili la prima e la quarta copia del FIR, opportunamente compilato. Trascorsi tre mesi dalla data di consegna del materiale al trasportatore, l'appaltatore è tenuto a informare la Provincia, e contestualmente la Direzione Lavori, qualora il trasportatore non abbia provveduto a restituirgli la quarta copia del FIR;

(vi) l'Appaltatore si impegna a fornire a Italferr, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti). Italferr può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

(vii) ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, Italferr avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa;

(viii) qualora l'Appaltatore rientri tra i soggetti obbligati ad iscriversi al nuovo SISTEMA di controllo della Tracciabilità dei RIFIUTI (SISTRI), dovrà rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

8. Ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 7, che verranno compensati a misura con le relative voci di tariffa, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa stessa.

ARTICOLO 17

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. Nella gestione degli aspetti ambientali diversi da quelli considerati nel precedente art. 16, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel punto 2 del citato art. 16 del presente Accordo.

2. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente Accordo, impartite da Italferr.

4. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, ed ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti

ARTICOLO 18

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN PROSSIMITA' DI LINEE FERROVIARIE

Identificazione del personale di cantiere

1. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 18, co. 1, lettera u) e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori di un apposito documento di identificazione munito di fotografia da tenere permanentemente esposto sulla propria persona, dal quale risulti che la persona stessa titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Inoltre, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., art. 5, la tessera di riconoscimento deve contenere, oltre agli elementi sopra citati, la data di assunzione e, in caso di subcontratto, la relativa autorizzazione.
2. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori, e dove non fosse esposto, dovrà essere esibito al Direttore Lavori delle indagini geognostiche che svolgerà funzioni di controllo.
3. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai punti precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore, il quale dovrà presentare al Direttore Lavori delle indagini geognostiche entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.
4. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.

5. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

Disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

1. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni che saranno impartite da Italferr in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere, nonché alla presentazione di certificazioni, omologazioni e dichiarazioni richieste dalle norme in vigore o dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche.

2. L'Appaltatore inoltre dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, o che comunque fossero ordinati da Italferr, per evitare danni alle persone, alle cose ed al materiale ferroviario, come impalcature, ripari, steccati e simili, e per non intralciare il normale funzionamento delle attività che si svolgono nell'ambito delle zone interessate dai lavori.

Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

Poiché l'articolo 4 della Legge 136/2010 e s.m.i. prevede che "al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi", l'Appaltatore ha l'obbligo di verificare e garantire l'applicazione di tale disposizione.

ARTICOLO 19

MODIFICHE ALL'ACCORDO

1. Le modifiche al presente Accordo potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dall' art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. Italferr ha facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del Contratto Applicativo, variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo stesso. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esecuzione del Contratto Applicativo agli stessi

patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto medesimo.

3. Italferr è sempre in facoltà di ordinare una riduzione dell'oggetto del Contratto Applicativo senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di avvalersi della facoltà di ordinare una riduzione dell'oggetto del Contratto sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore e, comunque, prima che abbiano corso i lavori oggetto della riduzione.

ARTICOLO 20

ACCESSO ALLE AREE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. L'Appaltatore provvederà a propria cura e spese ad acquisire le autorizzazioni necessarie a consentire ai tecnici incaricati di accedere nelle aree di privati per lo svolgimento delle attività oggetto di ciascun Contratto Applicativo. Tali autorizzazioni potranno essere concesse dai proprietari degli immobili in cui accedere, mediante la sottoscrizione di appositi verbali di concordamento ovvero potranno essere ottenute mediante provvedimento dell'Autorità Espropriante ai sensi dell'art. 15 del DPR 327/2001 e s.m.i. Per quest'ultima fattispecie le istanze dell'Appaltatore dovranno essere rivolte al responsabile della U.O. Valutazioni Riserve, Espropri e Subappalti di Italferr incaricato di svolgere le attività proprie del Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del richiamato DPR 327/2001.

2. Restano, altresì a carico dell'Appaltatore, in quanto comprese e compensate nell'importo contrattuale, le acquisizioni temporanee di aree eventualmente necessarie per lo stazionamento dei macchinari e per esigenze comunque correlate alla regolare esecuzione delle attività ordinate.

ARTICOLO 21

PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)

1. L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente Accordo. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione con le modalità indicate nelle "Prescrizioni per la Gestione Documentale mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr nel caso di APPALTO LAVORI - PPA.0002605" che si allegano al presente Accordo (Allegato n. 6) per farne parte integrante e sostanziale.
2. L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM)" di Italferr da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nell'Allegato n. 6 al presente Accordo.
3. L'inserimento della documentazione nel Sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate dal presente Accordo in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:
 - per i documenti per i quali l'Allegato n. 6 prevede l'applicazione del flusso B, delle penali previste per le singole inadempienze dal presente Accordo, di cui in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo, o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dal presente Accordo;
4. Con riferimento ai documenti per i quali l'Allegato n. 6 prevede l'inserimento nel Sistema Project Document Management di Italferr, si precisa che entro il termine utile previsto dal presente Accordo per la consegna di ciascun documento l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nell'eventuale

periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.

5. Il termine eventualmente previsto dal presente Accordo per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del transmittal emesso a seguito dell'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dei relativi file.

6. L'obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi, né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.

ARTICOLO 22

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo SAL o, nel caso in cui il Contratto Applicativo abbia un termine pari o inferiore a 30 giorni, nell'unico SAL, successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Si applica l'art. 35 delle CGC.

2. Le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore Lavori delle indagini geognostiche non abbia comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso, il Direttore Lavori delle indagini geognostiche ha facoltà di comunicare le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. L'Appaltatore è tenuto e si impegna a gestire le attività oggetto del presente Accordo in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità,

tempi e prestazioni richiesti contrattualmente, secondo le prescrizioni indicate dalla Norma UNI EN ISO 9001, vigente alla data dei singoli Contratti Applicativi.

2. L'Appaltatore deve predisporre ed attuare un Piano della Qualità Generale per il presente Accordo, nel quale descrivere l'Organizzazione, le attività, le forniture, le procedure di pianificazione ed attuazione ed ogni altra modalità operativa, compresa la gestione delle relative registrazioni per l'esecuzione ed il controllo delle previste prestazioni.

3. Per ogni Contratto Applicativo del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna a sviluppare ed attuare un Piano della Qualità specifico delle prestazioni richieste, i cui contenuti minimi sono elencati al punto 8.

4. L'Appaltatore deve trasmettere ad Italferr il Piano della Qualità Generale almeno 10 giorni dopo la sottoscrizione del presente Accordo. L'Appaltatore deve trasmettere il Piano della Qualità Specifico relativo ad ogni Contratto Applicativo entro 10 giorni dalla consegna delle prestazioni.

5. Italferr si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare degli Audit al fine di valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità contrattuali e di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a partecipare a tali Audit con personale di adeguato livello e potere decisionale.

6. Qualora, a seguito di Audit, vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore entro 10 giorni dalla ricezione del rapporto di Audit inviato dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche, invierà ad Italferr per approvazione un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. Italferr si riserva di richiedere modifiche ed/o integrazioni a tale Piano che dovranno essere obbligatoriamente recepite dall'Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque

superare i 30 giorni dalla formalizzazione del rapporto di verifica e comunque non potranno superare i termini temporali finali della prestazione contrattuale se di durata inferiore ai predetti 30 giorni.

7. Una volta attuate le azioni previste nel Piano di Azioni Correttive e avere verificata l'efficacia delle stesse, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione a Italferr. In occasione di eventuali successivi Audit di monitoraggio, sarà valutata l'efficacia delle azioni correttive approvate.

8. I Piani della Qualità (generali e specifici) dovranno descrivere:

- i documenti contrattuali di riferimento;
- le procedure interne dell'organizzazione dell'Appaltatore applicabili;
- la struttura organizzativa e le risorse che l'Appaltatore intende attivare per eseguire quanto previsto dal presente Accordo e dai Contratti Applicativi, con l'indicazione dei nominativi, dei compiti e delle responsabilità assegnate;
- il nominativo della persona Responsabile delle attività contrattuali e dei Responsabili delle funzioni coinvolte (il ruolo di ciascuna risorsa Responsabile deve essere adeguato alla formazione ed esperienza possedute, in relazione alle attività assegnate; tale formazione ed esperienza dovranno essere attestate nei rispettivi curricula vitae);
- le modalità per eseguire la prestazione richiesta;
- l'elenco dei documenti da produrre;
- l'elenco dei macchinari e delle attrezzature da impiegare per le prestazioni richieste, con le relative caratteristiche tecniche (riferite ai requisiti contrattuali);
- il programma temporale di sviluppo dei lavori con l'indicazione della data di inizio e fine prevista dallo specifico Contratto Applicativo;
- le modalità e le responsabilità per:
 - o il controllo dei dati e dei requisiti di base;

- o la gestione dei documenti di registrazione della qualità;
- o l'identificazione, la gestione (prelievo, movimentazione, trasporto, ecc.), e la conservazione e la rintracciabilità dei campioni prelevati;
- o il controllo dei documenti da consegnare a Italferr oggetto della prestazione;
- o la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive riguardanti attività, prodotti e processi oggetto della prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve indicare i criteri, le responsabilità e le modalità (e relativa modulistica utilizzata) seguite per rilevare, esaminare e risolvere le non conformità reali e potenziali comprese quelle relative alle attività svolte dagli eventuali soggetti terzi che, a qualunque titolo, prendano parte all'esecuzione dei lavori.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di registrare entro la giornata lavorativa tutte le attività inerenti le prestazioni eseguite con le seguenti informazioni:

- data e luogo di svolgimento delle attività;
- individuazione topografica;
- persone responsabili delle attività;
- descrizione dell'attività e identificazione delle prove eseguite e dei campioni prelevati, con le informazioni necessarie per la loro precisa individuazione;
- indicazione delle attrezzature utilizzate e loro caratteristiche tecniche.

10. L'attività di verifica dei documenti prodotti, che devono essere consegnati a Italferr nell'ambito delle prestazioni richieste, deve essere documentata; pertanto non può essere sostituita dalla firma sugli stessi e deve essere registrata attraverso uno dei seguenti metodi:

1. compilando apposite "check list", appositamente definite per costituire la guida per l'esame sistematico dei requisiti richiesti;
2. registrando nei "Rapporti di verifica" i risultati, i commenti e le correzioni da apportare ai documenti, con data e firma del verificatore;

3. mediante “copia controllo”, ossia riportando le correzioni e i commenti, la data e la firma del verificatore direttamente su copia del documento verificato.

ARTICOLO 24

TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE – SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. I termini utili per portare a compimento le attività saranno definiti di volta in volta nei singoli Contratti Applicativi. I Termini avranno inizio dalla data indicata nel Verbale di Consegna dei lavori, sottoscritto dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche e dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore.
2. Nella fissazione dei termini di cui al precedente punto, sarà da ritenersi ricompreso anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
3. Non saranno ammesse proroghe ai suddetti termini, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.4 delle CGC. In tale circostanza, qualora la proroga richiesta dall'Appaltatore venga concessa, il nuovo programma temporale dei lavori dovrà essere sottoposto dall'Appaltatore all'approvazione del Direttore Lavori delle indagini geognostiche.
4. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto al termine utile stabilito nei singoli Contratti Applicativi, l'Appaltatore incorrerà nelle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 del presente Accordo.
5. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore Lavori delle indagini geognostiche ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.
6. La sospensione dei lavori può essere disposta anche qualora ricorrano le condizioni di

cui all'art. 28.2 delle CGC. In tale caso, la sospensione dei lavori viene disposta, alle stesse condizioni ed effetti dell'art. 28.2 delle CGC, dal Referente di Contratto.

7. Alla sospensione dei lavori disposta ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 28.4, 28.7, 28.9 e 28.10 delle CGC. Nel caso di sospensioni disposte da Italferr per cause diverse da quelle stabilite ai commi 5 e 6, trova applicazione l'art. 29 delle CGC.

ARTICOLO 25

PENALITÀ

Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato atto da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

ARTICOLO 26

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE

1. Il Direttore Lavori delle indagini geognostiche, eseguite tutte le verifiche necessarie e constatata l'esecuzione di tutte le prestazioni, redigerà apposito verbale di ultimazione dei lavori, che dovrà essere sottoscritto, previo apposito invito, dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle CGC.

2. Nel verbale di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, dovranno essere indicati i giorni impiegati dall'Appaltatore per il compimento dei lavori, di cui al precedente art. 24 punto 1, considerando che il tempo consunto è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna dei lavori e la data del verbale di ultimazione.

3. La verifica della regolare esecuzione tecnico - amministrativa dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo dovrà essere compiuta dal Direttore Lavori delle indagini geognostiche nei termini previsti nei singoli Contratti Applicativi stessi e nel rispetto di

quanto previsto dagli articoli 48.3 e 48.4 delle CGC.

Nel caso in cui la qualità degli elaborati e delle attività svolte risultasse insoddisfacente, Italferr, per mezzo del Direttore Lavori delle indagini geognostiche, comunicherà le proprie osservazioni invitando l'Appaltatore a modificare e/o rifare tali elaborati e ad eseguire nuovamente le attività già svolte, indicando i termini entro i quali essi devono essere ultimati. Qualora tali rifacimenti e/o modifiche risultassero necessari per cause non imputabili ad Italferr, all'Appaltatore non sarà dovuto alcun compenso oltre quello pattuito nel Contratto Applicativo, fermo restando il diritto di Italferr all'applicazione delle penali contrattualmente previste e, se del caso, alla risoluzione del presente Accordo.

4. Resta convenuto che l'Appaltatore dovrà rivedere, modificare, integrare o rifare totalmente a sue spese quegli elaborati che Italferr riscontri carenti o non approvabili per comprovati motivi quali, ad esempio, elaborati eseguiti senza dovuta diligenza, secondo normative o metodologie non conformi a quelle prescritte, interferenti con altre opere indicate sui disegni, non rispondenti al Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili – Parte II – Sezione 3 – Rilievi Geologici ed Indagini Geognostiche, non conformi ai dati di base e di interfaccia trasmessi, non sufficientemente dettagliati.

5. Per motivi di particolare urgenza, Italferr, per mezzo del Direttore Lavori delle indagini geognostiche, potrà richiedere all'Appaltatore di emettere alcuni elaborati in forma preliminare. Ciò non manleva tuttavia l'Appaltatore dall'obbligo di completare tali elaborati, con gli elementi mancanti, rimettendoli in revisione successiva. In particolare, qualora l'Appaltatore non effettui il completamento di tali elaborati entro il periodo di tempo precisato da Italferr con ingiunzione inviata a mezzo di lettera raccomandata, o fax, o e-mail, Italferr potrà provvedere direttamente, o comunque nel modo che riterrà più opportuno, al completamento o rifacimento degli stessi, addebitando le spese relative all'Appaltatore, fermo restando il diritto di Italferr all'applicazione delle penali contrattuali.

ARTICOLO 27

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi è emesso dal Direttore lavori delle indagini geognostiche al termine delle verifiche di cui al precedente art. 26 comma 3, da completarsi di regola entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'Appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del Direttore Lavori delle indagini geognostiche e rispettato le prescrizioni contrattuali.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente disposizione, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54 e 55.1 delle CGC, restando inteso che all'approvazione del certificato di regolare esecuzione provvederà il Referente di Contratto.

ARTICOLO 28

CONTO FINALE

Il conto finale per ciascun Contratto Applicativo sarà compilato a cura del Direttore Lavori delle indagini geognostiche ed autorizzato dal Referente di Contratto non oltre il trentesimo giorno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà prenderne cognizione e sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Si applica l'art. 47.2 delle CGC.

Il conto finale dei lavori certifica:

- 1) l'ammontare complessivo riconosciuto all'Appaltatore ai sensi dell'Accordo con riferimento all'esecuzione dei lavori del singolo Contratto Applicativo, tenuto conto di ogni deduzione o maggiorazione applicata;
- 2) in caso di Situazioni Provvisorie di Pagamento in Acconto emesse ai sensi dell'art. 10.2

del presente Accordo, l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da Italferr;

3) l'eventuale conguaglio dovuto da Italferr all'Appaltatore o dall'Appaltatore a Italferr.

Nessuna disposizione del presente art. 28 pregiudica in alcun modo i diritti di Italferr o gli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente Accordo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alle penali contrattualmente previste.

ARTICOLO 29

GARANZIE

1. Si applicano al presente Accordo gli artt. 58 e 59 delle CGC. Il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 59.4 delle CGC decorrerà dalla scadenza del termine di validità del presente Accordo.
2. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi, difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all'uopo fissatagli da Italferr o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.

ARTICOLO 30

DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via, n., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.
2. Italferr - la cui denominazione anagrafica tributaria è "ITALFERR Società per Azioni" -

dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Via Vito Giuseppe Galati , n. 71 - c.a.p. 00155; la Partita I.V.A. n. 01612901007 e il Codice Fiscale n. 06770620588.

ARTICOLO 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, le Parti convengono quanto segue.
2. Italferr ha facoltà di risolvere l'Accordo e i singoli Contratti Applicativi quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative e il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà intellettuale previste dal presente Accordo) tali da compromettere la buona riuscita dei lavori. In tali circostanze, il Direttore dei Lavori delle indagini geognostiche ovvero il Referente di Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Referente di Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, Italferr, su proposta del Referente di Contratto, dichiara risolto l'Accordo e i singoli Contratti Applicativi.
3. Costituisce grave inadempimento l'omesso pagamento da parte dell'Appaltatore nei confronti delle maestranze, anche diverse da quelle impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto del presente Accordo, di salari, contributi e relativi accessori. Costituisce, inoltre, grave inadempimento l'inosservanza di leggi e regolamenti in materia Ambientale e di Sicurezza.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 60 delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con la

normativa applicabile al presente Contratto.

5. Fermo quanto previsto dall'art. 60 delle CGC, costituisce motivo di risoluzione dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Applicativi ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'art. 33.2 delle Condizioni Generali e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di Italferr entro il termine assegnatogli, comunque non inferiore a quindici giorni.

6. Nei casi di cui ai punti 2, 3 e 5 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Italferr dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che intende valersi della clausola risolutiva.

7. Qualora in corso di esecuzione dell'Accordo venga meno uno dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara, Italferr è in facoltà di risolvere il presente Accordo ed i Contratti Applicativi.

In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del solo valore dei lavori già eseguiti in virtù dei Contratti Applicativi in vigore al momento della risoluzione e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite da Italferr.

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Italferr dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

8. L'intervenuta risoluzione dell'Accordo obbliga in ogni caso l'Appaltatore a consegnare tutti i documenti, di base e di dettaglio, elaborati dall'Appaltatore stesso o comunque dal medesimo posseduti in relazione alle attività previste dal presente Accordo.

ARTICOLO 32

RECESSO

1. Italferr è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di

recedere unilateralmente dai singoli Contratti Applicativi, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione degli stessi.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC) con la quale Italferr comunichi di avvalersi di tale facoltà.

2. Italferr sarà tenuta a pagare, ai prezzi contrattuali, unicamente prestazioni eseguite fino all'esercizio, da parte della stessa, del recesso ed è pertanto escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa di natura risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso.

ARTICOLO 32 BIS

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente Accordo o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo e/o dei singoli Contratti Applicativi è competente in via esclusiva, il Foro di Roma.

ARTICOLO 33

PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di Italferr, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.

2. L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di Italferr, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle

prestazioni medesime.

3. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4. Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti ad Italferr.

5. Italferr si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta.

6. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne Italferr da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti alla persona, comunque denominati. Conseguentemente, l'Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo. L'Appaltatore presta analogo garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione ai diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

8. Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata Italferr da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità,

comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 34

TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING

Trasparenza dei prezzi

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risulti non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Auditing

1. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente Accordo, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Italferr e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

2. A tal fine l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione di Italferr o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 35

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Italferr o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Italferr per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subcontraenti e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire ad Italferr tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore deve eseguire o avrà compiute.

4. E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano ad Italferr senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Italferr stessa, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

ARTICOLO 36

CODICE ETICO

1. L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. www.fsitaliane.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
2. In relazione a quanto previsto all'art. 60.1, lett. e) delle CGC, rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di Italferr risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A/R, fatto salvo, in ogni caso, ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.
4. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni Italferr e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 37

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'Appaltatore per dare esecuzione al presente contratto ed alle misure precontrattuali adottate su sua richiesta, verranno trattati in conformità alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 4, co. 1, n. 1 del citato Regolamento, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione.

I dati personali verranno trattati per finalità connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente contratto. In particolare, tali dati verranno trattati:

- per dare esecuzione ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie;
- per l'inserimento nei database di Italferr S.p.A., connessi alla gestione contrattuale;
- per la gestione dei pagamenti e la tenuta della contabilità
- per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato su formati cartacei ed elettronici con l'adozione di apposite misure di sicurezza che garantiscano la riservatezza dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati:

- ai dipendenti e collaboratori di Italferr S.p.A., appositamente autorizzati e nei limiti delle proprie mansioni;
- ad altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o soggetti esterni in qualità di Committenti delle attività negoziali affidate ad Italferr S.p.A.;
- alle persone fisiche/giuridiche per attività di assistenza legale, spedizione, facchinaggio, custodia;
- agli enti certificatori per le verifiche dei requisiti generali ed antimafia (*ad es. Prefetture, Casellario Giudiziale, Casse previdenziali, etc*);
- ai soggetti incaricati delle attività relative ad audit nazionali e comunitari;

- alle autorità pubbliche nello svolgimento delle loro funzioni.

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

I dati personali verranno conservati per il periodo temporale richiesto dalla normativa applicabile, nonché per un periodo ulteriore qualora previsto da leggi, regolamenti e norme comunitarie, o per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Al termine del periodo di conservazione, si provvederà alla distruzione od alla anonimizzazione dei dati personali trattati.

In relazione al trattamento, l'Appaltatore potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati personali trattati, nonché il diritto di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, alle condizioni e nei limiti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento.

L'Appaltatore ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento violi il Regolamento.

Italferr S.p.A., **Titolare del trattamento**, rappresentata dall'Amministratore Delegato *pro-tempore*, è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@italferr.it con sede legale in Via Vito Giuseppe Galati, 71 – 00155 Roma.

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it

ARTICOLO 38

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i documenti elencati nel punto successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente Accordo in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del contratto:

2.1. il presente Accordo;

- 2.2. le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017), limitatamente alle disposizioni espressamente richiamate nel presente Accordo (**Allegato n. 1**);
- 2.3. Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili – Parte II – Sezione 3 – Rilievi Geologici ed Indagini Geognostiche (**Allegato n. 2**);
- 2.4. Elenco Prezzi Italferr per Sondaggi geognostici fino alla profondità massima di 600 metri (**Allegato n. 3**);
- 2.5. Dichiarazione dell'Appaltatore annessa al presente Accordo, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (**Allegato n. 4**);
- 2.6. Schema DUVRI (**Allegato n. 5**).
- 2.7. Prescrizioni per la Gestione Documentale mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr nel caso di APPALTO LAVORI - PPA.0002605 (**Allegato n. 6**);
- 2.8. Tariffa OS - calcolo dei costi della sicurezza (**Allegato n. 7**).
- 2.9 Schema di “*Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario*” di cui alla Delibera CIPE 15/2015 (<http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/mgo-il-monitoraggio-grandi-opere/>) (**Allegato n. 8**).

Inoltre si richiama ogni altra norma o disposizione comunitaria, statale, regionale, provinciale, comunale e di altri enti in quanto disciplinante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il presente contratto è stipulato in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

, li _____

Per l'APPALTATORE:

Per ITALFERR S.p.A.:

INDICE

ARTICOLO 1	RICHIAMO PREMESSE
ARTICOLO 2	OGGETTO DELL'ACCORDO
ARTICOLO 3	TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO - PROROGHE
ARTICOLO 4	CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
ARTICOLO 5	CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
ARTICOLO 6	DIRETTORE LAVORI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, REFERENTE DI CONTRATTO – RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE
ARTICOLO 7	IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
ARTICOLO 8	CORRISPETTIVI
ARTICOLO 9	INVARIABILITÀ DEI PREZZI
ARTICOLO 10	PAGAMENTI
ARTICOLO 10 BIS	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
ARTICOLO 11	INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
ARTICOLO 12	CAUZIONE DEFINITIVA
ARTICOLO 13	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI ED ASSICURAZIONE
ARTICOLO 14	SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
ARTICOLO 15	PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
ARTICOLO 16	ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
ARTICOLO 17	ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
ARTICOLO 18	OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN PROSSIMITÀ DI LINEE FERROVIARIE

ARTICOLO 19	MODIFICHE ALL'ACCORDO
ARTICOLO 20	ACCESSO ALLE AREE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ARTICOLO 21	PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)
ARTICOLO 22	RISERVE DELL'APPALTATORE
ARTICOLO 23	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 24	TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PROROGHE – SOSPENSIONE DEI LAVORI
ARTICOLO 25	PENALTA'
ARTICOLO 26	CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE
ARTICOLO 27	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ARTICOLO 28	CONTO FINALE
ARTICOLO 29	GARANZIE
ARTICOLO 30	DOMICILIO
ARTICOLO 31	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
ARTICOLO 32	RECESSO
ARTICOLO 32 bis	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 33	PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI
ARTICOLO 34	TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING
ARTICOLO 35	IMPEGNO DI RISERVATEZZA
ARTICOLO 36	CODICE ETICO
ARTICOLO 37	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 38	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Clausole Penali

ITALFERR S.p.A. – di seguito, per brevità “Italferr” o “Committente” - Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Via V. G. Galati n. 71, Registro delle Imprese di Roma e Cod. Fisc. n. 06770620588, P. Iva n. 01612901007, nella persona di, nato a, il, nella qualità di

E

l’Impresa, di seguito per brevità “Appaltatore”, con sede in, Via, Registro delle Imprese di e Cod. Fisc. n., P. Iva n., nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il,

convengono quanto segue

L’Appaltatore, nel caso di mancato rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro per regolare l’esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima di 600 metri, relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessate dalla Progettazione di Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell’ambito del Territorio Nazionale, (di seguito “ Accordo”) e nei relativi allegati, incorrerà nelle sanzioni appresso stabilite, salva la facoltà di “Italferr” di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 dell’Accordo Quadro e 60 delle Condizioni Generali di Contratto a cui si fa rinvio nell’ Accordo stesso.

1. In relazione all’art. 24.4 dell’Accordo Quadro, laddove si prevede che, in caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto al termine utile stabilito nei singoli Contratti Applicativi, l’Appaltatore incorrerà nella penale da ritardo, tale penale sarà pari a **euro 500,00 (euro cinquecento / 00)** per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine stabilito.
2. In relazione all’art. 15.A.1. dell’Accordo Quadro, laddove si prevede che l’Appaltatore, al fine di consentire la verifica da parte della Committenza della propria idoneità professionale, è tenuto prima dell’inizio delle lavorazioni a trasmettere al Referente di Contratto o al Direttore Lavori delle indagini geognostiche la documentazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (copia del POS aggiornato e del piano di emergenza) la mancata trasmissione nei tempi previsti della

documentazione indicata comporterà l'applicazione della penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo.

3. In relazione all'art. 15.A.4. dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore Lavori delle indagini geognostiche o al Referente di Contratto copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi dagli Enti di vigilanza che abbiano visitato il cantiere entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi, la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione della penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo.
4. In relazione all'art. 15.B.1. dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che l'Appaltatore, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico professionale propria e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti, a qualunque titolo, nell'esecuzione dei lavori, è tenuto a trasmettere al RDL e al CEL la documentazione prevista dall'all XVII del D.Lgs. 81/08, copia del POS aggiornato e del piano di emergenza prima dell'inizio delle lavorazioni, la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione della penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)**.
5. In relazione all'art. 15.B.3. dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi dagli Enti di vigilanza che abbiano visitato il cantiere entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi, la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione della penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo.
6. In relazione all'art. 15.B.4. dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni), l'Appaltatore incorrerà nella penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
7. In relazione all'art. 15.B.5. dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che l'Appaltatore e gli altri soggetti terzi eventualmente coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dei lavori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
8. In relazione all'art. 15.B.6. dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che la mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni e che, nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL

comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di sospensione.

9. In relazione all'art. 15.B.13. dell'Accordo, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998 e che tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
10. In relazione agli artt. 18.3 e 18.4 dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che l'Appaltatore debba presentare al Direttore Lavori delle indagini geognostiche i documenti identificativi non esibiti dagli addetti ai lavori entro il giorno successivo al controllo stesso, l'Appaltatore incorrerà:
 - nella penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione;
 - nella penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.
11. In relazione all'art. 21.3 dell'Accordo Quadro, laddove si prevede che l'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'inserimento nel sistema PDM dei documenti per i quali l'allegato n. 6 prevede l'applicazione del flusso B.

Tutte le penali sopra riportate sono distinte e cumulabili fra loro fino ad una concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Contratto Applicativo.

Per ciascuna delle penali indicate nel presente Atto resta salvo il diritto di "Italferr" al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere, a propria cura e spese, alla registrazione del presente Atto mediante pagamento dell'imposta fissa di cui all'articolo 27 del DPR 26.4.1986 n. 131, entro 20 gg. dalla sua sottoscrizione, nonché di provvedere, entro 20 gg. decorrenti dall'eventuale addebito delle penali, alla presentazione della denuncia di avveramento della condizione presso l'ufficio dell'Agenzia delle

Entrate territorialmente competente e al pagamento della relativa imposta di registro in misura proporzionale (3%) rispetto all'importo della penale, dandone puntuale comunicazione a "Italferr".

Il presente Atto è stipulato in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, il _____

Per Italferr

Per L'Appaltatore
